



**Comune di Scandicci**  
Provincia di Firenze

COPIA

**VERBALE DI DELIBERAZIONE  
GIUNTA COMUNALE  
del 30-12-2011 n. 232**

**Oggetto: Art. 17 L.R.T. 96/96 e s. m. e i.. Riserva di alloggi di E.R.P. per l'emergenza abitativa.**

---

L'anno Duemilaundici (2011), il giorno Trenta (30) del mese di Dicembre, alle ore 9:30 nella Sala delle Adunanze, posta nella sede comunale, convocata con apposito avviso si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

**PRESENTI** i Sigg.ri:

***Alessandro Baglioni , Agostina Mancini , Gianni Borgi , Sandro Fallani ,  
Simona Bonafe' , Andrea Giorgi***

**ASSENTI** i Sigg.ri:

***Simone Gheri , Marco Pagani***

---

Partecipa il Segretario Generale Dott. **Rocco Lauletta**

Il Vice Sindaco **Alessandro Baglioni**, assunta la presidenza e riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la Seduta, invitando la Giunta a trattare l'oggetto sopra indicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

- Premesso che il Comune di Scandicci rientra nell'elenco dei Comuni ad Alta Tensione Abitativa;

- Dato atto che la Legge n. 9/2007 e s.m e i. ha comportato una temporanea sospensione, nei Comuni ad alta tensione abitativa, delle esecuzioni dei provvedimenti di rilascio di immobili occupati da nuclei che presentano particolari situazioni di disagio sociale, ma che comunque persiste una situazione di emergenza per sfratti esecutivi non rinviabili;

- Rilevato che le attuali disponibilità di bilancio non consentono di far fronte all'emergenza abitativa mediante ricoveri in pensione o affittacamere dei nuclei sfrattati e che l'erogazione di contributi in conto affitto ai sensi dell'art. 11 della L.431/98 non è comunque adeguata al reale fabbisogno;

- Considerato che ai sensi dell'art. 17 comma 1 della L.R.T. n. 96 del 20.12.1996 - " Disciplina per l'assegnazione, gestione e determinazione del canone di locazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica ", così come modificato dalla L.R.T. n. 45 del 31.07.1998, i Comuni possono riservare, previa informazione alla Giunta Regionale, un'aliquota non superiore al 40% degli alloggi di E.R.P. da assegnare nel proprio ambito territoriale a soggetti in possesso dei requisiti di legge, per far fronte a specifiche e documentate situazioni di emergenza abitativa quali:

- a) sfratti esecutivi non prorogabili inseriti negli appositi elenchi per l'esecuzione con la forza pubblica;
- b) sgombero di unità abitative di proprietà pubblica o per pubbliche finalità;
- c) pubbliche calamità;
- d) trasferimento per motivi di servizio, di appartenenti alle forze dell'ordine o alle forze armate;
- e) profughi;
- f) richiesta di alloggio adeguato per il ricongiungimento familiare da parte di cittadini di Stati non aderenti all'Unione Europea, aventi i requisiti previsti dalla tabella A, allegata alla L.R.T. n. 96/96;

- Considerato che l'esperienza in atto dimostra come l'emergenza più pressante sul territorio comunale sia determinata dalle situazioni riferibili alla lettera a) del citato comma 1 dell'art.17 L.R.T. 96/96;

- Ritenuto, onde far fronte alle esigenze dei nuclei soggetti a provvedimenti di cui alla succitata lettera a), confermare anche per il futuro la possibilità di utilizzo di tale riserva per il superamento della situazione di emergenza

abitativa che interessa il nostro Comune, anche al fine di evitare il ricorso a soluzioni alloggiative estremamente disagiati per l'utenza e oltremodo onerose per l'Amministrazione Comunale, quali il ricovero in pensioni ed alberghi o affittacamere;

- Considerato che per l'individuazione dei nominativi dei destinatari della riserva di cui al comma 1 lettera a) dell'art. 17 L.R.T. 96/96, non disponendo a priori di elenchi delle esecuzioni con la Forza Pubblica, si farà riferimento ai soggetti utilmente collocati nella vigente graduatoria per l'assegnazione di alloggi di E.R.P, secondo l'ordine cronologico delle esecuzioni con il quale essi vengono comunicati dal competente Ufficiale Giudiziario della Corte d'Appello del Tribunale di Firenze;

- Preso atto altresì che, in applicazione della citata riserva prevista dalla normativa, l'assegnazione di un alloggio di ERP avverrà in deroga all'ordine della graduatoria, ma solamente in caso di effettiva disponibilità di alloggio confacente al nucleo e dopo aver espletato le necessarie verifiche circa il mantenimento dei requisiti di accesso all'E.R.P.;

- Ritenuto opportuno estendere la possibilità di ricomprendere, nella riserva di cui all'art. 17 L.R.T. 96/96, anche nuclei familiari per i quali l'accesso alla locazione privata risulti supportato da impegno formale dell'Amministrazione Comunale a garantire nei confronti del locatore il rispetto della scadenza contrattuale, al fine di risolvere situazioni di sfratto esecutivo per finita locazione con forza pubblica non rinviabile per le quali non era disponibile idoneo alloggio di ERP, oppure al fine di risolvere collocazioni di emergenza a carico del Comune stesso, purchè i nuclei beneficiari risultassero in possesso dei requisiti di cui all'art. 14 della L.R.T. 96/96;

- Ritenuto, in conseguenza di quanto esposto, voler riservare la percentuale complessiva del 40% degli alloggi di E.R.P. che si renderanno disponibili all'assegnazione per far fronte alle situazioni di emergenza abitativa;

- Fatta salva la facoltà di estendere con successivi atti la presente applicazione della riserva ex art. 17 L.R.T. 96/96 anche ai nuclei che utilizzano temporaneamente alloggi di E.R.P. in forza di un atto comunale ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 L.R.T.45/98;

- Rilevato che vi è altresì l'esigenza di definire il periodo temporale di riferimento per l'applicazione di tale riserva di legge;

- Considerato come il numero di sfratti esecutivi con forza pubblica sia soggetto a variazioni nel tempo in relazione ai provvedimenti legislativi di sospensione

degli stessi, per cui si rende necessario individuare anche un arco temporale di riferimento adeguato;

- Considerato altresì che ai sensi degli artt. 3 e 12 della L.R.T.96/96 le graduatorie per l'assegnazione di alloggi di ERP hanno durata quadriennale e sono integrate biennialmente con nuove domande e che la graduatoria definitiva conserva la sua efficacia fino al successivo aggiornamento;

- Ritenuto di determinare il periodo cui fare riferimento per l'applicazione delle predette percentuali di alloggi da riservare alle categorie di soggetti sopra individuate avuto riguardo alla durata della vigente graduatorie di ERP;

- Visto il parere sulla regolarità tecnica del provvedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del decreto legislativo 267/2000;

Con votazione unanime

### **DELIBERA**

1) - Di applicare la riserva del 40% degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica di cui all'art. 17 della L.R.T. n. 96/96 e s.m.ei. che si renderanno disponibili all'assegnazione per far fronte alle situazioni di emergenza abitativa di cui al comma 1, lettera a) dell'art.17 L.R.T. n.96/96: nuclei familiari con sfratto esecutivo non prorogabile inseriti negli appositi elenchi per l'esecuzione con forza pubblica;

2) - Di ricomprendere nella riserva di cui all'art. 17 L.R.T. 96/96, anche nuclei familiari per i quali l'accesso alla locazione privata risulti supportato da impegno formale dell'Amministrazione Comunale a garantire nei confronti del locatore il rispetto della scadenza contrattuale, al fine di risolvere situazioni di sfratto esecutivo per finita locazione con forza pubblica non rinviabile per le quali non era disponibile idoneo alloggio di ERP, oppure al fine di superare collocazioni di emergenza a carico del Comune stesso;

3) - Di stabilire che per l'individuazione dei nominativi dei destinatari della riserva di cui al presente provvedimento, non disponendo a priori di appositi elenchi delle esecuzioni con la Forza Pubblica, si farà riferimento ai soggetti utilmente collocati nella vigente graduatoria definitiva per l'assegnazione di alloggi di E.R.P., secondo l'ordine cronologico con il quale essi saranno posti in esecuzione sulla base degli elenchi comunicati dal competente Ufficiale Giudiziario della Corte d'Appello del Tribunale di Firenze;

4) – Di stabilire che lo sfratto esecutivo con Forza pubblica non rinviabile non deve essere derivante da inadempienze contrattuali;

5) - Di dare atto che tale assegnazione in deroga all'ordine di graduatoria avverrà solo in caso di effettiva disponibilità di alloggio confacente al nucleo e dopo aver effettuato le necessarie verifiche circa il mantenimento dei requisiti di accesso all'E.R.P.;

6) - Di riservarsi la facoltà di estendere con successivi atti l'applicazione della riserva di cui all'art. 17 della L.R.T.96/96 di cui al presente provvedimento anche in favore dei soggetti di cui all'art. 7 L.R.T.45/98, nel rispetto della percentuale prefissata;

7) - Di stabilire quale riferimento temporale per l'applicazione delle percentuali di alloggi da destinare alla riserva di cui all'art. 17 L.R.T.96/96 e s.m.e.i., la stessa durata della vigente graduatoria per l'assegnazione di alloggi di E.R.P., approvata dal competente dirigente, con determinazione n. 651 del 29/11/2011 e pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal 05.12.2011;

8) - Di comunicare il presente provvedimento alla Giunta Regionale, ai sensi di quanto disposto dall' art. 6 comma 1 L.R.T. n.45/98;

Quindi,

## **LA GIUNTA COMUNALE**

Con votazione unanime

## **DELIBERA**

9) - Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art.134 del decreto legislativo 267/2000.



Del che si è redatto il presente verbale

IL SEGRETARIO GENERALE  
***F.to Rocco Lauletta***

IL VICE SINDACO  
***F.to Alessandro Baglioni***

La presente copia è conforme all'originale per uso amministrativo

per IL SEGRETARIO GENERALE

Scandicci, lì .....

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ**

La su estesa deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ a seguito della decorrenza del termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione All'albo Pretorio senza reclami, ai sensi dell'art. 134, III comma D. Lgs 267/2000

*IL SEGRETARIO GENERALE*

Scandicci, lì